

Determinazione e relazione della Sezione del controllo
sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria dell'Ente Nazionale Risi per l'esercizio 2011

Relatore: Consigliere Luigi Gallucci

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale il dr. Riccardo Potenziani e il dr. Roberto Adreotti.

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 55/2012**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 1° giugno 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961 con il quale l'Ente nazionale risi è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2011, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Luigi Gallucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi per l'esercizio 2011;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2011 è risultato che:

1) Sono proseguite proficuamente le attività dell'ente a sostegno della produzione risicola nazionale e a garanzia della sua qualità e nel settore della gestione dell'attività sementiera.

2) La situazione economico patrimoniale dell'ente si è mantenuta, nella sostanza, stabile, ancorché l'utile di esercizio sia passato da € 49.154 del 2010 a € 86.824 del 2011, per l'effetto determinante di entrate di carattere straordinario. I risultati dell'attività caratteristica non mostrano, parimenti, variazioni sostanziali di rilievo, in quanto la diminuzione del risultato operativo (negativo nel 2011 per €/mgl 361), è da ricondurre a fattori estranei alla gestione caratteristica in senso proprio. In tal senso, se i ricavi da diritto di contratto decrescono sul precedente esercizio di circa €/mgl 81, i proventi dell'attività sementiera, per le varietà di cui l'ente è costitutore, si incrementano di €/mgl 547.

3) Nell'esercizio in esame, con l'entrata in vigore del disposto dell'articolo 21 del decreto legge n. 98 del 2011, ha finalmente trovato definizione, con la dichiarata estinzione, tra l'altro, dei crediti vantati dall'ENR nei confronti dello Stato, il problema degli oneri derivanti dalle perdite di pregresse campagne di ammasso obbligatorio, sul quale da tempo la Corte dei conti richiamava l'attenzione del Parlamento e del Governo. La norma citata prevede l'estinzione dei crediti vantati dall'ENR verso lo Stato insieme alle spese e agli inte-

ressi maturati; autorizza, inoltre, la spesa di 33,7 milioni di euro da corrispondere alla Banca d'Italia per gli effetti cambiari da essa detenuti e la spesa di €/mgl 662 da corrispondere all'Ente risi per le somme erogate su cambiali non riscontate (le relative somme sono state accreditate all'ente nel novembre del 2011). È, infine, disposta l'estinzione di tutti i giudizi pendenti afferenti i crediti in parola;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2011 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale risi, l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

Ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'ESTENSORE

f.to Luigi Gallucci

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE RISI PER L'ESERCIZIO 2011*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. L'ordinamento e i fini istituzionali. – 2. Gli organi e le risorse umane. - 2.1 Organi. - 2.2 Direttore generale. - 2.3 Personale dipendente. – 3. L'attività del 2011. Gli eventi caratterizzanti l'esercizio. - 3.1 Cenni generali. - 3.2 Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica ed altre attività. - 3.3 Risorse finanziarie. - 3.4 Patrimonio immobiliare. - 3.5 Pregresse campagne di ammasso. – 4. La gestione finanziaria. - 4.1 Il bilancio d'esercizio; dati di sintesi. - 4.2 Lo stato patrimoniale. - 4.3 I conti d'ordine. - 4.4 Il conto economico. - 4.5 Gestione intervento FEAGA. – 5. La gestione finanziaria (organismo d'intervento). - 5.1 Premessa. - 5.2 Il conto economico e lo stato patrimoniale. – Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell' art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la Corte ha riferito, da ultimo, con referto relativo all'esercizio 2010, pubblicato in Atti Parlamentari, XVI Legislatura Doc XV, n. 334.

Con la presente relazione si riferisce al Parlamento, con le modalità previste dall'art. 7 della stessa legge n. 259, sulla gestione relativa all'esercizio 2011, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

1. L'ordinamento e i fini istituzionali

L'Ente Nazionale Risi (di seguito ENR o ente) ha la natura di ente pubblico economico ed è soggetto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'ordinamento affida all'ente la tutela del settore risicolo nazionale, attraverso l'esercizio di molteplici attività inerenti sia il sostegno della produzione e la garanzia della sua qualità, sia la raccolta e l'elaborazione delle informazioni sul settore risiero – con particolare riguardo alla conoscenza ed alla previsione dell'andamento della produzione nazionale, comunitaria ed extracomunitaria – e successiva loro divulgazione, sia la gestione dell'attività sementiera.

Queste attività, come ricordato nelle precedenti relazioni, si pongono come obiettivo la cura di interessi eterogenei, aventi in alcuni casi carattere squisitamente industriale o commerciale (si pensi allo sviluppo e promozione degli scambi commerciali), in altri, natura strumentale al soddisfacimento di bisogni della collettività dei consumatori e degli utenti (così, ad esempio, la raccolta ed elaborazione di dati relativi alla produzione ed al collocamento del riso, l'attività tecnica di assistenza e consulenza presso le aziende risicole).

Competenze di rilievo sono, poi, affidate all'ente, sempre nel settore risicolo, dalla normativa dell'Unione Europea in materia di politica agricola comune e di organizzazione comune dei mercati agricoli per singolo prodotto.

L'ENR figura, infatti, in qualità di organismo di intervento per il riso, nell'elenco degli organismi di intervento della Commissione europea (da ultimo, comunicazione C13/11 del 20 gennaio 2011).

A tale ultimo proposito deve essere posto in evidenza come l'intervento pubblico comunitario in alcuni settori dell'agricoltura, tra i quali la coltivazione del riso e delle sementi, è stato oggetto, a conclusione del procedimento di "valutazione dello stato di salute" della PAC (health check), di sensibili modificazioni, la cui disciplina è da rinvenire nei regolamenti CE 72/2009 e 73/2009.

Il regolamento comunitario 72/2009 prevede in particolare due distinte modalità per l'acquisto di risone all'intervento: la prima consiste nella possibilità di acquistare quantitativi predeterminati dal Consiglio, al prezzo di riferimento stabilito nel regolamento stesso e fissato a € 150 per tonnellata di risone e per la qualità tipo determinata dal reg. CE n. 1234/2007. Tale misura è tuttavia del tutto teorica in quanto il regolamento attualmente fissa a zero tonnellate il quantitativo acquistabile; la seconda modalità consente alla Commissione, qualora lo richieda la situazione di

mercato, di attivare una procedura di acquisto sulla base di una gara per quantitativi che la Commissione stessa andrà a determinare di volta in volta, al prezzo massimo di € 150 alla tonnellata.

Nel corso della campagna 2010/2011, a causa delle favorevoli condizioni di mercato, non sono state attivate le modalità di acquisto all'intervento, né per gli acquisti a prezzo fisso né per quelli tramite procedura di gara e, pertanto, le relative scorte sono rimaste immutate a livello zero.

Sotto il profilo della gestione amministrativa-contabile è da dire che l'ente predispone annualmente un rendiconto, che fa parte integrante del bilancio, sulla gestione svolta quale organismo di intervento nelle campagne di commercializzazione del riso, da trasmettere per l'approvazione ai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze.

Sempre in conformità alle norme comunitarie, l'ENR svolge, per conto dell'Italia, le funzioni di organismo pagatore (decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 maggio 1996), a ciò legittimato anche dal d.lgs. n. 165 del 1999 – soppressivo dell'AIMA e istitutivo dell'AGEA, quale organismo coordinatore degli istituendi organismi pagatori delle Regioni¹ – che all'art. 3, comma 6 attribuisce, pur transitoriamente, all'ENR la funzione medesima, che l'ente continua ad espletare esclusivamente per l'attività di aiuto all'attività sementiera (ai sensi dei regolamenti comunitari n. 1782/2003, 796/2004, 1793/2004), mentre le altre misure di sostegno sono transitate alla competenza delle Regioni o dell'AGEA.

Anche in questo settore di intervento sono da registrare, in esito *all'health check* della PAC, novità di non poco rilievo.

In particolare il regolamento CE 73/2009, stabilisce che, a partire dal 2012, il sostegno comunitario agli agricoltori sia erogato nell'ambito del regime di pagamento unico, attuando il c.d. "disaccoppiamento", che prevede un aiuto indipendente dalla tipologia di produzione e dal volume della stessa. Pur se in via transitoria (sino al 2011), è, comunque, consentito per determinate colture, salva diversa decisione dei singoli Stati, un sostegno specifico ("accoppiato" e quindi legato al tipo e alla quantità della produzione). In tal senso l'art. 74 del regolamento conferma la previsione di un aiuto specifico agli agricoltori che producono riso, la cui misura è stabilita, per l'Italia, in €/ha 453,00 per una superficie di ha 219.588, nonché forme di sostegno per la coltivazione di alcune specifiche tipologie di sementi certificate.

¹ La Corte Costituzionale con sentenza n. 317 del 2001 si è pronunciata sulla non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate dalla Regione Lombardia ed incentrate essenzialmente sul ruolo di organismo di coordinamento riconosciuto all'AGEA, e sul mancato, immediato trasferimento alle Regioni dei compiti di organismo pagatore.

Le semine del 2011 sono state, dunque, le ultime a beneficiare dell'erogazione dell'aiuto specifico previsto dal regolamento UE.

E', peraltro, segnalato dallo stesso ente come il passaggio al disaccoppiamento totale e dunque l'assenza degli attuali aiuti diretti specifici, quali l'aiuto specifico al riso e quello alle sementi di riso, potrebbe comportare un orientamento della produzione verso altri cereali o verso la soia, che in questo momento stanno attraversando una congiuntura di mercato particolarmente favorevole, con conseguenti effetti potenzialmente problematici sul settore risicolo.

L'aiuto alla produzione di sementi certificate di riso è stato, nel 2011, erogato dall'ente a 307 beneficiari (304 nel 2010) per un importo di € 8.253.273 (€ 8.124.171 nel 2010).

Sotto il profilo ordinamentale interno non sono da riferire modificazioni né aspetti innovativi di rilievo. Basti qui ricordare come, già nel corso del 2009, l'ente ha provveduto a modificare lo Statuto, riducendo a cinque il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto con legge n. 205 del 2008. Il nuovo CdA è composto dal Presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola.

Di seguito sono riportati, sulla base delle informazioni fornite dall'ente, cenni sulla situazione del mercato risicolo alla luce della campagna di commercializzazione 2010/2011 e alle previsioni per la campagna 2011-2012, al fine di contestualizzare l'analisi economico-patrimoniale della gestione 2011.

Va, infatti, ricordato che la principale voce di ricavo dell'ENR, almeno successivamente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme sull'ammasso obbligatorio (Corte Costituzionale, sent. n. 5/1962), è costituita dal "diritto di contratto", prestazione patrimoniale imposta dalla legge a carico dei soggetti compratori il risone, di talché assumono rilievo i principali dati relativi alla produzione del prodotto ed alla dinamicità del mercato.

La superficie coltivata a riso nel 2010 è risultata pari a 247.653 ettari con un incremento rispetto al 2009 di 9.195 ettari, corrispondenti ad un aumento del 3,86%, mentre nel 2011 ha segnato un calo, con investimenti per 246.541 ettari; il decremento rispetto al 2010 è pari a 1.112 ettari, corrispondenti, in termini percentuali, allo 0,45%.

Il volume del raccolto risulta pari, nel 2010, a 1.574.320 tonnellate di risone (953.498 tonnellate di riso lavorato) – che corrisponde al 50,7 per cento dell'intera

produzione dei paesi dell'Unione Europea - con un decremento rispetto al 2009 del 6,19 per cento (il valore stimato per il 2011 è pari a 1.490.155 tonnellate - cui corrisponde una produzione netta di riso lavorato pari a 851.035 tonnellate - a fronte di una superficie coltivata di 246.541 ettari). I produttori nazionali hanno collocato quasi per intero la quantità disponibile attraverso i normali canali di commercializzazione. In diminuzione è la quantità commercializzata, rispetto alla precedente campagna 2009/2010 (1.544.758 tonnellate, a fronte di 1.571.715). A fine campagna 2010/2011, sono da registrare scorte pari al 5 per cento del prodotto vendibile. Misura, questa, inferiore a quella della campagna precedente (in cui la disponibilità era del 6 per cento) che va, però, necessariamente correlata alla minore produzione del 2010/2011.

Nella medesima campagna, i produttori italiani hanno collocato sul mercato comunitario 564.774 tonnellate di riso lavorato, con un decremento dell'1 per cento circa sul 2009/2010. Il volume delle esportazioni verso paesi terzi è stato pari a tonnellate 112.031 (122.198 nel 2009-2010), esclusivamente con destinazione commerciale. Dall'Unione Europea e dai paesi terzi sono state, invece, complessivamente importate 79.212 tonnellate di riso lavorato, di cui 24.165 dai paesi UE (23.394 nella campagna 2009/2010) e 55.047 dagli altri paesi (48.557 nel 2009-2010).

Per quanto attiene alla vendita all'intervento, le condizioni di mercato, nella campagna 2010/2011, caratterizzate dal permanere di prezzi particolarmente alti, non hanno reso necessario ricorrere alla rete di garanzia prevista dall'Unione Europea, cosicché l'Ente nazionale risi non ha ricevuto alcuna offerta di vendita all'intervento. Le scorte d'intervento restano, pertanto, nel periodo in esame pari a zero tonnellate.

2. Gli organi e le risorse umane

2.1 *Organi* - Sono organi dell'ENR, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti.

Tutti gli organi, a norma di Statuto, durano in carica quattro anni. Il Presidente non può essere confermato per più di due volte, i componenti del Consiglio di Amministrazione per una sola volta, mentre per il Collegio dei Revisori non è posto alcun limite.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è composto, oltre che dal Presidente (nominato con decreto del Presidente della Repubblica), da quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura designate dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e tre scelti tra una rosa di candidati indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola.

Come già ricordato nella precedente relazione, il protrarsi della procedura per la nomina del nuovo Presidente ha indotto il Ministero vigilante, in prossimità della scadenza dei termini di proroga della durata in carica degli organi di ordinaria amministrazione, a commissariare l'ente, con contestuale scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nomina di un direttore generale del Ministero delle politiche agricole quale organo di straordinaria amministrazione per un periodo non superiore ai sei mesi.

Con decreto del Presidente della Repubblica del febbraio 2011, è stato nominato il nuovo Presidente dell'ente, mentre con decreto ministeriale nello stesso mese s'è provveduto al rinnovo dell'organo consiliare². È, poi, da ricordare come il Collegio dei revisori fosse stato ricostituito già nel marzo del 2010.

La costituzione degli organi previsti dallo Statuto dell'ente ha, infine, trovato completamento con la nomina nel maggio 2011, da parte del Consiglio di Amministrazione dei componenti la Consulta risicola nazionale, cui sono affidati compiti esclusivamente consultivi in materia di politiche generali del settore rischio e di programmazione dell'attività dell'ente.

Per quanto attiene ai compensi ai componenti degli organi, l'indennità di carica spettante al Presidente e gli emolumenti da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai revisori sono determinati con decreto del Ministro delle

² Il ricorso al giudice amministrativo intentato dalla Regione Piemonte avverso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali circa la legittimità della procedura di nomina del CdA è stato definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 06379/2011 di inammissibilità del gravame.